

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3272 del 27/06/2023
Oggetto	Assenso alla rinuncia di rinnovo di concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione agricola e al mantenimento del pozzo COMUNE: Imola (BO) RICHIEDENTE: Ditta individuale Baruzzi Sergio CODICE PRATICA N. BO01A1814/05RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3355 del 26/06/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	UBALDO CIBIN

Questo giorno ventisette GIUGNO 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, UBALDO CIBIN, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: Assenso alla rinuncia di rinnovo di concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione agricola e al mantenimento del pozzo

COMUNE: Imola (BO)

RICHIEDENTE: Ditta individuale Baruzzi Sergio

CODICE PRATICA N. BO01A1814/05RN01

LA DIRIGENTE

Richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del DLgs 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione con delega al titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Demanio Idrico quale sostituto della Responsabile di Area in caso di momentaneo impedimento o assenza per periodi di breve durata alla sottoscrizione di provvedimenti indifferibili ed urgenti relativi ai procedimenti di competenza;

Viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;
- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013;
- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015 e n. 2293/2021, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021 e 2021-2027;
- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di

acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

- la Delibera n. 4/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po che adotta il Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 - 2027;

- il Decreto del Segretario generale n. 94/2022 dell'Autorità di bacino del Fiume Po di adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione definitiva del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque;

Viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

- le DGR n. 2363/2016 e 714/2022 di semplificazione dei procedimenti concessori;

Preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

Preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non

inferiore a € 51,65 e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00 il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

Vista le D.G.R. n. 1237/2016 e n. 1602/2016 in merito alle Disposizioni per la restituzione delle cauzioni a garanzia delle concessioni di demanio idrico;

Considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

Vista la comunicazione assunta al protocollo in data 06/04/2023 con il n. PG/2023/61649 (pratica n. BO01A1814/05RN01), effettuata dalla ditta individuale Baruzzi Sergio P.IVA 01832891202, con sede legale in Comune di Imola (BO), in Via Pasquala, 12/A, nella persona del suo legale rappresentante, con cui viene dichiarata la volontà di rinuncia alla istanza di rinnovo di concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica assentita con determinazione n. 11633 del 18/08/2005, assunta al protocollo in data 05/12/2005 con il n. PG/2005/104744, e con cui viene, inoltre, richiesto di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 35, comma 3, lettera b) del R.R. 41/2001 di mantenere il pozzo garantendone il non utilizzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua nonché la chiusura dell'imbocco;

Richiamata l'istanza, assunta al protocollo in data 05/12/2005 con il n. PG/2005/104744 effettuata dalla ditta individuale Baruzzi Sergio P.IVA 01832891202 con sede legale in Comune di Imola (BO) in Via Pasquala, 12/A, nella persona del suo legale rappresentante, con cui viene richiesto il rinnovo della concessione preferenziale assentita con determinazione n. 11633 del 18/08/2005 per il prelievo di acqua pubblica sotterranea, in Comune di Imola (BO), Foglio 108, mappale 126, ad uso **irrigazione agricola** con scadenza 31/12/2005;

Considerato che l'istanza di rinuncia è assoggettata alla disciplina prevista agli artt. 34 e 35 del R.R. 41/2001;

Considerato che il mantenimento del pozzo, alla cessazione della concessione, è consentita per:

- modifica di destinazione d'uso del pozzo da extra domestico a domestico;

- non utilizzo del pozzo garantito dalla rimozione della pompa e chiusura dell'imbocco mediante appositi tamponi ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001;

Dato atto della autocertificazione da parte del titolare della concessione di scollegamento dall'impianto di alimentazione della pompa di emungimento dell'acqua nonché la chiusura dell'imbocco del pozzo assunta al protocollo n. PG/2023/105898 del 16/06/2023;

Verificato che il concessionario è in regola con il versamento dei canoni di concessione fino al 31/12/2023;

Considerato che la ditta individuale Baruzzi Sergio P.IVA 01832891202 con sede legale in Comune di Imola (BO) in Via Pasquala, 12/A, a garanzia della concessione ha versato in data 28/11/2005 € 51,65 quale deposito cauzionale sul c.c.p. n. 367409 intestato a "Regione Emilia Romagna - Presidente Giunta Regionale" ai sensi del R.D. 1775/1933 art. 11 e L.R. 3/1999, art. 154;

Ritenuto che la Ditta abbia ottemperato agli obblighi derivanti dalla concessione;

Ritenuto che sussistano tutte le condizioni previste dagli art. 34 e 35 del R.R. 41/2001 per:

- assentire l'istanza di rinuncia alla concessione preferenziale riconosciuta alla ditta individuale Baruzzi Sergio P.IVA 01832891202, con sede legale in Comune di Imola (BO) in Via Pasquala, 12/A, nella persona del suo legale rappresentante, e alla relativa domanda di rinnovo;
- assentire il mantenimento del pozzo previsto dal comma 3, lett. b) dell'art. 35 del R.R. 41/2001, essendo stata effettuata: la rimozione della pompa di emungimento e della relativa tubazione di pescaggio e adduzione; il distacco dell'alimentazione elettrica; la chiusura dell'imbocco del pozzo;

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal Tecnico del Servizio all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Attestata la regolarità amministrativa;

Visto il D.lgs 33/2013 e s.m.i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

- 1) di assentire **la rinuncia alla concessione** preferenziale rilasciata con Determinazione n. 11633 del 18/08/2005 alla

ditta individuale Baruzzi Sergio P.IVA 01832891202, con sede legale in Comune di Imola (BO), in Via Pasquala, 12/A, nella persona del suo legale rappresentante, per mancato interesse all'utilizzo della risorsa e di procedere all'archiviazione del procedimento pratica n. BO01A1814/05RN01 di rinnovo derivazione di acqua pubblica sotterranea in Comune di Imola (BO), catastalmente identificato al N.C.T. Foglio 108, mappale 2126, ad uso irrigazione agricola, con scadenza 31/12/2005;

- 2) di dare atto che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione rilasciata con Determinazione n. 11633 del 18/08/2005 il Concessionario ha corrisposto le integrazioni dovute per il canone per gli anni dal 2006 al 2023 a cui sono aggiunti l'adeguamento Istat e gli interessi legali dovuti alla data odierna per un totale di **€ 63,59**, ai sensi dell'art. 20, comma 1 e dell'art. 27 comma 8 del R.R. 41/2001, versati anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";
- 3) di assentire il **mantenimento del pozzo** previsto dal comma 3, lett. b) dell'art. 35 del R.R. 41/2001, alla ditta individuale Baruzzi Sergio P.IVA 01832891202, con sede legale in Comune di Imola (BO), in Via Pasquala, 12/A, nella persona del suo legale rappresentante, essendo stata effettuata: la rimozione della pompa di emungimento e della relativa tubazione di pescaggio e adduzione; il distacco dell'alimentazione elettrica; la chiusura dell'imbocco del pozzo;
- 4) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir.
- 5) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Per Patrizia Vitali
firma il titolare dell'incarico di funzione
delegato
Ubaldo Cibir

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.